



**Regione Liguria – Giunta Regionale**

Oggetto	PSR 2014-2022 - Misura 14 - Benessere animale
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Politiche agricole e della pesca
Dipartimento Competente	Direzione generale Turismo, agricoltura e aree protette
Soggetto Emanante	Federico MARENCO
Responsabile Procedimento	Fabio ROTTA
Soggetto Responsabile	Luigi CAMPOMENOSI

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 41 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

**Elementi di corredo all'Atto:**

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

## IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005, in particolare l'articolo 33 Benessere degli animali;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, con particolare riferimento all'articolo 155 comma 3;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 9/3/2023 n. 147385 Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 752 del 25/7/2024 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Richiamata la Circolare AGEA n. 34 del 2/4/2025 che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025;

Considerato che:

- l'articolo 7 par. 1 del sopra citato Decreto del MASAF n. 147385 del 9/3/2023, fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie previste dal Piano di Sviluppo Rurale a valere anche sulla programmazione 2014/2022, salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire o diverse disposizioni da parte di AGEA o del Dirigente del Settore politiche agricole e della pesca;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) di AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è più necessario l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

Considerato altresì che:

- è necessario sottostare agli obblighi previsti per il 2025 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con il sopra citato Decreto ministeriale

n. 2588 del 10/3/2020;

- secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a euro 300,00 per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

Ritenuto opportuno e necessario:

- approvare le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 14 del PSR 2014/2022 nell'anno 2025 contenute nell'Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento sulla misura 14 "Benessere degli animali" allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria-nelle more della disponibilità dell'applicativo SIAN reso disponibile da AGEA;
- procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per nuovi impegni sulla misura 14 di cui all'art. 33 del Reg. UE n. 1305/2013, al fine di garantire anche per il 2025 un adeguato sostegno agli agricoltori che perseguono il benessere degli animali allevati;
- stabilire per la misura 14 del PSR 2024/2022 "Pagamenti per il benessere animale annualità 2025" una dotazione finanziaria pari ad euro 700.000,00;

Preso atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

## **DECRETA**

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente richiamati di:

- 1) approvare e le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 14 del PSR 2014/2022 nell'anno 2025 contenute nell'Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento sulla misura 14 "Benessere degli animali" allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, nelle more della disponibilità dell'applicativo SIAN predisposto da AGEA;
- 2) procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per nuovi impegni annuali sulla misura 14 di cui all'art. 33 del Reg. UE n. 1305/2013, al fine di garantire anche per il 2025 un adeguato sostegno agli allevatori che perseguono il benessere degli animali allevati;
- 3) stabilire per la misura 14 del PSR 2014/2022 "Pagamenti per il benessere animale annualità 2025" una dotazione finanziaria pari ad euro 700.000,00;
- 4) di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
  - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure che saranno rese disponibili da AGEA medesima;
  - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o

- altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
  - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
  - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del 15 maggio 2025 salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire o diverse disposizioni da parte di AGEA;
  - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
  - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
  - gli impegni di cui all'allegato Avviso hanno durata annuale;
- 5) di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti per il 2025 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020;
  - 6) di stabilire che, secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a euro 300,00;
  - 7) i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti per il 2025 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
  - 8) di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
  - 9) di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014/2022 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla citata circolare AGEA n. 34 del 02/04/2025 che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025;
  - 10) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

**Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento sulla misura 14  
"Benessere degli animali" del PSR Liguria 2014/2020**

**1) Premessa**

Il presente Avviso si rivolge ai potenziali beneficiari della misura 14 del PSR 2014/2022, ai tecnici e alle strutture di controllo, e ha la finalità di dare più precise indicazioni sulla corretta applicazione della misura.

In particolare, mira a meglio definire e quantificare gli interventi necessari per l'ottenimento del benessere animale, attraverso alcuni chiarimenti sulle procedure da seguire.

Possono fare domanda le aziende liguri che allevano bovini, ovini, caprini, suini ed avicoli e che si impegnano a mantenere gli impegni presi per l'anno di riferimento.

**2) Buone Pratiche Zootecniche e Benessere Animale**

Il rispetto del benessere animale determina prescrizioni che superano quelle obbligatorie delle Buone Pratiche Zootecniche (BPZ), che devono però essere garantite come baseline.

La normale Buona Pratica Zootecnica costituisce la base per la valutazione del benessere degli animali in allevamento e sostanzialmente fa riferimento alla legislazione obbligatoria minima costituita dalle pertinenti norme della condizionalità, e dalla normativa specifica emanata nei confronti di determinate specie animali

Per avere diritto al premio l'allevatore si impegna, all'atto della domanda, al rispetto di uno, due o tre degli obblighi sotto riportati per ciascuna specie (uno o due obblighi per gli avicoli), ognuno dei quali riguarda una delle tematiche giudicate rilevanti per il miglioramento delle condizioni degli animali negli allevamenti, e predispone la documentazione richiesta così come indicato.

Eventuali necessità in termini di investimenti possono essere soddisfatte dalla misura 4.1 nel rispetto dei criteri di ammissibilità e degli obblighi previsti dalla misura stessa.

**3) Impegni**

Gli impegni previsti dalla misura sono tre, indipendenti tra di loro:

**Impegno 1 - acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia:** che prevede, differenziati per ogni specie (eccetto che per gli avicoli), interventi su strutture per alimentazione ed abbeverata. La fornitura di acqua e cibo per bovini, ovini, caprini e suini deve avvenire mediante attrezzature sovradimensionate rispetto al numero di animali allevati per ridurre al minimo la competizione tra i soggetti.

**Impegno 2 - condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale:** per avere diritto al premio i beneficiari devono allevare i propri animali fornendo loro spazi maggiori rispetto a quanto previsto dalla normativa o in assenza di vincoli normativi rispetto alle buone prassi di allevamento in Liguria. L'impegno inoltre prevede per tutte le specie eccetto gli avicoli, che tali spazi beneficino di luce naturale durante il giorno e di ventilazione che permetta una elevata qualità dell'aria nell'ambiente di stabulazione.

**Impegno 3 - Accesso all'esterno:** che interviene sulla fruizione e sul dimensionamento delle aree esterne. Gli animali devono poter beneficiare di spazi all'esterno le cui superfici devono essere di ampiezza superiore rispetto alla baseline. Tali superfici devono essere costantemente accessibili, e fruibili a volontà dell'animale.

**La definizione puntuale degli impegni per specie animale è quella riportata nella Misura 14 del PSR Liguria al punto 8.2.14.3.1.1. (Descrizione del tipo di intervento).**

**4) Beneficiari**

L'azione interessa gli agricoltori, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 individuati con le modalità di cui al successivo punto 7, che allevano in stabulazione libera animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina e avicola (galline ovaiole e polli da carne), con sede aziendale sul territorio della Regione Liguria.

Si precisa a tale proposito che nel caso in cui il proprietario degli animali non coincida con il detentore, intendendosi con detentore la persona fisica o giuridica responsabile degli animali, è

quest'ultimo che ha diritto al premio.

#### 5) Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi al beneficio gli allevatori, detentori degli animali per cui si chiede il premio, in relazione al numero di UBA possedute, che all'atto della domanda rispettino già gli impegni per cui richiedono il premio.

Tutti gli animali della specie per cui si richiede il premio devono essere registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica eccetto gli avicoli per i quali ad oggi non è prevista tale registrazione solo fino a quando la normativa non lo preveda.

#### 6) Campo di applicazione

L'intervento si applica a tutto il territorio della Regione Liguria.

#### 7) Elenchi dei beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016).

#### 8) Importi del premio applicati nel caso di approvazione della proposta di modifica del PSR

Gli impegni possibili per ciascuna specie sono tre ed ogni impegno può essere rispettato in maniera indipendente dall'altro e permette di maturare un proprio importo di premio. Gli impegni possono essere cumulati ed in tal caso il beneficiario avrà diritto alla somma totale dei premi parziali.

Per l'applicazione di tali importi è stato avviato l'iter di modifica del P.S.R. presso la Commissione Europea. Si specifica che se tale modifica non dovesse essere accolta si applicherebbero gli importi dell'annualità 2022, come più sotto riportati.

Nelle tabelle sottostanti vengono riepilogati i premi per specie e per impegno, sia nel caso in cui sia approvata la modifica del PSR (8.1) o nel caso in cui si applichino gli importi dello scorso anno (8.2).

##### 8.1 Importi del premio applicati nel caso di approvazione della proposta di modifica del PSR

<b>BOVINI</b>	
<b>IMPEGNI RISPETTATI</b>	<b>IMPORTO DEL PREMIO EURO/UBA</b>
Impegno 1 - acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia	119,00
Impegno 2 - condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale	115,00
Impegno 3 - Accesso all'esterno	119,00
<b>TOTALE IMPEGNI 1+2+3</b>	<b>353,00</b>

<b>OVICAPRINI</b>	
<b>IMPEGNI RISPETTATI</b>	<b>IMPORTO DEL PREMIO EURO/UBA</b>
Impegno 1 - acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia	59,00
Impegno 2 - condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale	155,00
Impegno 3 - Accesso all'esterno	59,00
<b>TOTALE IMPEGNI 1+2+3</b>	<b>273,00</b>

<b>SUINI</b>	
<b>IMPEGNI RISPETTATI</b>	<b>IMPORTO DEL PREMIO EURO/UBA</b>
Impegno 1 - acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia	47,00
Impegno 2 - condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale	214,00
Impegno 3 - Accesso all'esterno	60,00
<b>TOTALE IMPEGNI 1+2+3</b>	<b>321,00</b>

<b>AVICOLI</b>	
<b>IMPEGNI RISPETTATI</b>	<b>IMPORTO DEL PREMIO EURO/UBA</b>
Impegno 1 - acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia	-
Impegno 2 - condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale	214,00
Impegno 3 - Accesso all'esterno	59,00
<b>TOTALE IMPEGNI 2+3</b>	<b>273,00</b>

### 9) Criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione dei progetti operativi, indicati nella scheda di misura, sono:

<b>PRINCIPIO</b>	<b>PESO</b>
Maggior numero di UBA complessivo per le specie sottoposte agli impegni della misura	70
Sinergia con altri interventi del PSR e nello specifico l'adesione alle sotto misure M3.01 e M 4.01	30
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>100</b>

#### PROCEDURA:

- la modalità di attuazione della sottomisura è **a bando**;
- la domanda che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima (30 punti) sarà esclusa

dall'aiuto;

- Nel caso in cui le risorse finanziarie risultassero insufficienti a finanziare tutte le domande presentate, a parità di punteggio verranno finanziate le domande presentate prima.

<b>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)</b>	<b>declinazione</b>	<b>punteggio</b>	<b>NOTE</b>
Allevatori della <b>specie bovina</b> (punteggio massimo 70)	Aziende che allevano fino a 2 UBA	punti 0	Punteggio cumulabile
	Aziende che allevano 2,01 - 5 UBA	punti 10	
	Aziende che allevano 5,01 -15 UBA	punti 30	
	Aziende che allevano 15,01 + 40 UBA	punti 50	
	Aziende che allevano oltre 40 UBA	punti 70	

<b>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)</b>	<b>declinazione</b>	<b>punteggio</b>	<b>NOTE</b>
Allevatori della <b>specie ovicaprina</b> (punteggio massimo 70)	Aziende che allevano fino a 1 UBA	punti 0	Punteggio cumulabile
	Aziende che allevano da 1,01 a 3 UBA	punti 10	
	Aziende che allevano fino da 3,01 a 12 UBA	punti 30	
	Aziende che allevano fino da 12,01 a 30 UBA	punti 50	
	Aziende che allevano oltre 30 UBA	punti 70	

<b>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)</b>	<b>declinazione</b>	<b>punteggio</b>	<b>NOTE</b>
Allevatori della <b>specie suina</b> (punteggio massimo 70)	Aziende che allevano fino a 1 UBA	punti 0	Punteggio cumulabile
	Aziende che allevano da 1,01 a 3 UBA	punti 10	
	Aziende che allevano fino da 3,01 a 12 UBA	punti 30	
	Aziende che allevano fino da 12,01 a 30 UBA	punti 50	
	Aziende che allevano oltre 30 UBA	punti 70	

<b>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)</b>	<b>declinazione</b>	<b>punteggio</b>	<b>NOTE</b>
Allevatori della <b>specie avicola</b> (punteggio massimo 70)	Aziende che allevano fino a 0,5 UBA	punti 0	Punteggio cumulabile
	Aziende che allevano da 0,5 a 1 UBA	punti 10	
	Aziende che allevano fino da 1,01 a 3 UBA	punti 30	
	Aziende che allevano fino da 3,01 a 5 UBA	punti 50	
	Aziende che allevano oltre 5 UBA	punti 70	

<b>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)</b>	<b>declinazione</b>	<b>punteggio</b>	<b>NOTE</b>
Allevatori con adesione alle sotto misure 3.01 e 4.01 (punteggio massimo 30)	Aziende che aderiscono alla misura 3.01	punti 20	
	Aziende che aderiscono alla misura 4.01	punti 20	
	Aziende che aderiscono ad entrambe le sotto misure 3.01 e 4.01	punti 30	

## 10) Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- assicurarsi della congruità della consistenza zootecnica in azienda con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre e una data che corrisponde alla data di presentazione ufficiale e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2025 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

---

## BOVINI

---

### Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia

**PUNTO D'INTERVENTO-** Disponibilità di acqua secondo i fabbisogni naturali riducendo lo stress da competizione:

#### BASELINE

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti dall'interazione tra gli animali.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.

## DESCRIZIONE INTERVENTO

- 1) Il sistema di abbeverata deve prevedere abbeveratoi a livello costante dell'acqua e di capienza **superiore a 50 litri** con la seguente correlazione con il numero di capi:

Numero massimo di capi per abbeveratoio di capienza superiore a 50 litri	
Categoria	Numero massimo di capi
Vacca in lattazione	9
Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	12
Vitello	14
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	14

Il quantitativo di acqua di **50 litri** necessari per ogni modulo di animali, può essere ottenuto anche sostituendolo l'abbeveratoio da **50 litri** con 2 da almeno **25 litri** cadauno.

Per i box da vitello con capienza fino a 7 vitelli può essere utilizzato un singolo abbeveratoio di capienza minima di almeno **25 litri**.

***Esempio 1:** Stalla con 3 vacche: è richiesto un abbeveratoio da almeno 50 litri o in alternativa 2 da almeno 25 litri cadauno.*

***Esempio 2:** Stalla con 10 vacche: sono richiesti due abbeveratoi da almeno 50 litri o in alternativa 4 da almeno 25 litri cadauno*

- 2) La **dimensione del fronte di abbeverata** (lato più lungo dell'abbeveratoio) deve essere dimensionata per consentire l'accesso ad un numero massimo di capi come da tabella:

Numero massimo di capi per dimensione abbeveratoio		
Categoria	Numero massimo di capi per 1 m di fronte di abbeveratoio	Indice di conversione di vacche
Vacca in lattazione	12	1
Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	18	0,66 vacche
Vitello	24	0,5 vacche
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	19	0,63 vacche

Per i box da vitello con capienza fino a 7 vitelli può essere utilizzato un singolo abbeveratoio di lunghezza minima di almeno 0,50 metri.

**Esempio 1:** Stalla con 15 vacche: almeno 2 metri di fronte di abbeveratoio

**Esempio 2:** Stalla con 15 vacche e 10 vitelli: i 10 vitelli sono equivalenti a 5 vacche, pertanto il totale in vacche è di  $15 + 5 = 20$  ossia occorrono almeno 2 metri di fronte di abbeveratoio

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Descrizione del numero, tipologia, capacità e dimensioni degli abbeveratoi per ogni eventuale sezione della stalla ed in relazione agli animali ospitati in ogni sezione.
2. Una planimetria in formato A3 o A4 (con indicazione della scala utilizzata) che evidenzia l'ubicazione degli abbeveratoi all'interno dei locali.
3. Foto di ogni abbeveratoio.
4. Nel caso di animali al pascolo, descrizione del numero, tipologia, capacità e dimensioni degli abbeveratoi per ogni eventuale sezione del pascolo ed in relazione a tutti gli animali ospitati in ogni sezione.
5. Foto di ogni abbeveratoio del pascolo.

### PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità di cibo secondo i fabbisogni naturali riducendo lo stress da competizione:

#### BASELINE

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.

#### DESCRIZIONE INTERVENTO

1. La **rastrelliera** con posti delimitati deve avere almeno il **10% dei posti in più** rispetto ai capi allevati (arrotondati all'unità superiore).
2. Il **fronte di alimentazione** (con o senza rastrelliera) deve essere dimensionato secondo i seguenti valori minimi:

<b>Dimensionamento del fronte di alimentazione</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Misura minima richiesta (m/capo)</b>
Bovino oltre 24 mesi	<b>0,70</b>
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	<b>0,50</b>
Vitello	<b>0,34</b>

Nel caso in cui vengano allevati all'interno della stessa sezione di stalla animali di categorie diverse, la misura minima richiesta deve essere quella della categoria maggiore.

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)**

1. Descrizione della mangiatoia in relazione al numero di posti e loro dimensioni per ogni eventuale sezione della stalla ed in relazione agli animali ospitati in ogni sezione.
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzi l'ubicazione della mangiatoia all'interno dei locali.
3. Foto di ogni mangiatoia.
4. Nel caso di animali al pascolo, per la somministrazione di alimenti diversi dall'erba, descrizione della mangiatoia in relazione al numero di posti e loro dimensioni per ogni eventuale sezione del pascolo ed in relazione a tutti gli animali ospitati in ogni sezione.
5. Foto di ogni mangiatoia del pascolo.

### **Impegno 2- Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale**

#### **PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità' di spazio utile per gli animali:**

##### **BASELINE**

Le superfici minime di legge per i vitelli (bovini fino al 6° mese di età) sono definite dal D.L. 126/2011 e si riepilogano nella sottostante tabella:

<b>Categoria</b>	<b>Peso vivo (Kg/capo)</b>	<b>Superficie baseline (mq/capo)</b>
Vitello	Fino a 150	1,5
Vitello	Oltre 150 fino a 220	1,7
Vitello	Oltre 220	1,8

Per il bovino oltre i 6 mesi di età la normativa non stabilisce alcun parametro riguardo allo spazio minimo necessario per gli animali in allevamento.

##### **DESCRIZIONE INTERVENTO**

Aumento dei valori di spazio all'interno della stalla effettivamente a disposizione degli animali (calpestabili) di almeno il 15% rispetto ai valori indicati dalle normative cogenti (vitelli) o per le altre categorie rispetto a quelli delle buone pratiche zootecniche. I valori di superficie necessari per il premio sono riportati nella sottostante tabella:

<b>Spazio in stalla a disposizione degli animali</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Superficie baseline (mq/capo)</b>	<b>Superficie per il premio (mq/capo)</b>
Vitello (fino a 150 kg di peso vivo)	1,5	<b>1,7</b>
Vitello (Oltre 150 kg e fino a 220 kg di peso vivo)	1,7	<b>2,0</b>
Vitello (Oltre 220 kg di peso vivo)	1,8	<b>2,1</b>

Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	4,0	<b>4,6</b>
Bovino oltre 24 mesi	6,0	<b>6,9</b>

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. **Documentazione attestante la regolarità edilizia della stalla.**
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata, che evidenzii l'ubicazione le aree distalla effettivamente a disposizione degli animali.
3. Documentazione fotografica degli ambienti stallini.
4. Nel caso di animali al pascolo, mappa delle superfici del pascolo utilizzato dagli animali.

### PUNTO D'INTERVENTO - Ventilazione dei locali:

#### BASELINE

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

#### DESCRIZIONE INTERVENTO

Si ritengono soddisfatte le condizioni di benessere quando la stalla garantisce almeno il 90% della ventilazione ottimale la cui definizione deriva dalle buone pratiche zootecniche. La ventilazione richiesta può generarsi mediante la circolazione dell'aria ottenuta mediante due aperture a parete (una di entrata dell'aria e una di uscita) non complanari, oppure mediante un'apertura a parete ed una a tetto per ottenere l'“effetto camino”.

Tali sistemi devono consentire il **continuo e costante** ricambio dell'aria in tutte le stagioni.

Le aperture dotate di sistemi richiudibili, essendone possibile la chiusura a discrezione dell'allevatore, non possono essere conteggiate nel calcolo delle aperture di ventilazione permanenti. Nel caso delle aperture a tetto (camini) esse sono ammissibili anche se dotate di cupolini o altri sistemi di protezione che comunque garantiscano l'effetto di estrazione dell'aria voluto.

#### VENTILAZIONE A PARETE:

Idealmente sono necessarie due aperture di eguali dimensioni, cadauna con superficie almeno pari a quella indicata nella sottostante tabella.

Dimensionamento delle aperture a parete		
Categoria	Superficie per ventilazione ottimale	Superficie richiesta per singola apertura a parete in mq/capo
Vitello	0,08	<b>0,07</b>
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	0,21	<b>0,19</b>
Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	0,26	<b>0,23</b>
Vacca in lattazione	0,33	<b>0,30</b>

Nel caso in cui le dimensioni delle aperture siano differenti, al fine di preservare il corretto effetto

*Esempio: per garantire la ventilazione a 10 vacche dovrò avere idealmente due aperture pari o superiori a 3 mq su lati non adiacenti della stalla per un totale di 6 mq di aperture.  
Potrà però anche averne una più piccola es 2,50 mq ed una più grande da 3,50 mq (totale sempre 6 mq).  
Non potrà invece averne una inferiore a 2,40 mq (in quanto  $3,00 \text{ mq} * 80\% = 2,40 \text{ mq}$ ) anche se computando la superficie della maggiore raggiunge o supera i 6 mq di apertura.*

di movimento dell'aria all'interno della struttura, l'apertura di superficie minore non può essere inferiore all'80% del valore indicato in tabella, purché l'apertura di superficie maggiore compensi la differenza.

## EFFETTO CAMINO

L'area dell'apertura a tetto (camino) deve essere pari o superiore a quella indicata nella sottostante tabella; a tale area a tetto deve corrispondere un'area posizionata a parete formata da una o più aperture che garantiscano almeno una superficie di ingresso dell'aria pari a quanto riportato nella sottostante tabella.

Dimensionamento delle aperture per effetto camino		
Categoria	Superficie richiesta per apertura a tetto (mq) a capo	Superficie richiesta dell'apertura a parete (mq) a capo
Vitello	0,007	0,07
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	0,019	0,19
Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	0,023	0,23
Vacca in lattazione	0,030	0,30

*Esempio: per mantenere in benessere 10 vacche dovrà avere un'area di camino pari o superiore a 0,30 mq ed una o più aperture a parete di dimensione pari o superiore a 3,00 mq.*

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Descrizione delle dimensioni e del posizionamento delle aperture in relazione agli animali ospitati;
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzii l'ubicazione e la superficie delle aperture.
3. Foto di ogni apertura.
4. Disegno in scala delle pareti interessate dalle aperture.

## PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità di luce naturale:

### BASELINE

Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

### DESCRIZIONE INTERVENTO

E' necessario prevedere un rapporto ottimale tra superficie delle finestre e area complessiva dei locali (calpestando e non calpestando dagli animali) il cui valore derivante dalle buone pratiche zootecniche **deve essere superiore a 0,05.**

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzii l'ubicazione e la superficie delle finestre.
2. Foto di ogni finestra.
3. Disegno in scala delle pareti interessate dalle aperture.

### Impegno 3- Accesso all'esterno

**PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità' costante di aree delimitate che permettano l'accesso all'esterno a desiderio dell'animale dimensionate secondo valori tabulati, per tipologia di animale:**

#### BASELINE

Non vi sono riferimenti normativi cogenti.

#### DESCRIZIONE INTERVENTO

Gli spazi all'aperto delimitati devono essere in costante collegamento con la stalla e accessibili in qualunque momento a desiderio dell'animale. Pertanto non sono ammissibili aree separate o separabili dalle aree stalline mediante sistemi richiudibili.

Tali aree hanno un proprio dimensionamento e non concorrono alla definizione delle superfici di stalla.

Esse devono essere dimensionate sulla base dei valori per il premio indicati nella presente tabella che sono superiori del 15% rispetto ai valori di spazio indicati dalle buone pratiche zootecniche (baseline) per le diverse categorie di animali:

<b>Dimensionamento aree all'esterno</b>		
	<b>Misura baseline (mq/capo)</b>	<b>Superficie per il premio (mq/capo)</b>
<b>Paddock pavimentato</b>		
Vitello	2,2	<b>2,5</b>
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	3,0	<b>3,5</b>
Bovino oltre 24 mesi	4,0	<b>4,6</b>
<b>Paddock misto (pavimento + terra battuta)</b>		
Vitello	4,3	<b>4,9</b>
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	6,0	<b>6,9</b>
Bovino oltre 24 mesi	8,0	<b>9,2</b>
<b>Paddock in terra battuta</b>		
Vitello	6,5	<b>7,5</b>
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	9,5	<b>10,9</b>
Bovino oltre 24 mesi	12,0	<b>13,8</b>

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzii l'ubicazione e la dimensione degli spazi all'aperto in relazione ai capi allevati.
2. Documentazione fotografica relativa alle aree all'aperto ed al loro collegamento con i locali stallini.

---

## OVINI E CAPRINI

---

### Impegno 1- Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia

#### **PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità di acqua secondo i fabbisogni naturali riducendo lo stress da competizione:**

##### **BASELINE**

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

##### **DESCRIZIONE INTERVENTO**

Il sistema di abbeverata deve prevedere abbeveratoi a livello costante di acqua e di capienza superiore a 50 litri con la seguente correlazione con il numero di capi:

<b>Numero massimo di capi per abbeveratoio di capienza superiore a 50 litri</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Numero massimo di capi</b>
Agnelli/capretti	<b>27</b>
Pecora/capra ariete/becco	<b>22</b>

Il quantitativo di acqua di 50 litri necessari per ogni modulo di animali, può essere ottenuto anche sostituendo l'abbeveratoio da 50 litri con 2 da almeno 25 litri cadauno.

Per i box contenenti fino a 13 agnelli/capretti può essere utilizzato un singolo abbeveratoio di capienza minima di almeno 25 litri.

***mpio 1:** Stalla con 20 pecore: è richiesto un abbeveratoio da almeno 50 litri o in alternativa 2 da almeno 25 litri cadauno.*

***mpio 2:** Stalla con 30 pecore: sono richiesti due abbeveratoi da almeno 50 litri o in alternativa 4 da almeno 25 litri cadauno.*

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)**

1. Descrizione del numero, tipologia, capacità e dimensioni degli abbeveratoi per ogni eventuale sezione della stalla ed in relazione agli animali ospitati in ogni sezione.
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzia l'ubicazione degli abbeveratoi all'interno dei locali.
3. Foto di ogni abbeveratoio.
4. Nel caso di animali al pascolo, descrizione del numero, tipologia, capacità e dimensioni degli abbeveratoi per ogni eventuale sezione del pascolo ed in relazione a tutti gli animali ospitati in ogni sezione.

5. Foto di ogni abbeveratoio del pascolo.

**PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità di cibo secondo i fabbisogni naturali riducendo lo stress da competizione:**

**BASELINE**

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

1. La **rastrelliera** con posti delimitati deve avere almeno **il 10% dei posti in più** rispetto ai capi allevati (arrotondati all'unità superiore).
2. Il **fronte di alimentazione** (con o senza rastrelliera) deve essere dimensionato secondo i seguenti valori minimi:

Dimensionamento del fronte di alimentazione		
Categoria	Misura (m/capo)	minima richiesta
Agnelli/capretti		0,25
Pecora/capra ariete/becco		0,35

Nel caso in cui vengano allevati all'interno della stessa sezione di stalla animali di categorie diverse, la misura minima richiesta deve essere quella della categoria maggiore.

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)**

1. Descrizione della mangiatoia in relazione al numero di posti e loro dimensioni per ogni eventuale sezione della stalla ed in relazione agli animali ospitati.
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzia l'ubicazione della mangiatoia all'interno dei locali.
3. Foto di ogni mangiatoia.

**Impegno 2- Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale**

**PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità' di spazio utile per gli animali:**

**BASELINE**

La normativa non stabilisce alcun parametro riguardo allo spazio minimo disponibile per gli animali.

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Disponibilità in stalla di spazio utile per gli animali (calpestabile) ricavato aumentando del 50% quanto indicato nella baseline, come riepilogato nella sottostante tabella:

Spazio in stalla a disposizione degli animali		
Categoria	Superficie baseline (mq/capo)	Superficie per il premio (mq/capo)
Agnello/capretto	0,6	0,9

Pecora/capra	1,0	<b>1,5</b>
Ariete/becco	2,5	<b>3,8</b>

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Documentazione attestante la regolarità edilizia della stalla.
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzia l'ubicazione le aree distalla effettivamente a disposizione degli animali.
3. Documentazione fotografica degli ambienti stallini.
4. Nel caso di animali al pascolo, mappa delle superfici del pascolo utilizzato dagli animali.

### PUNTO D'INTERVENTO - Ventilazione dei locali:

#### BASELINE

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

#### DESCRIZIONE INTERVENTO

E' necessario che la stalla garantisca almeno il 90% della ventilazione ottimale la cui definizione deriva dalle buone pratiche zootecniche. La ventilazione richiesta può generarsi mediante la circolazione dell'aria ottenuta mediante due aperture a parete (una di entrata dell'aria e una di uscita) non complanari, oppure mediante un'apertura a parete ed una a tetto per ottenere l'“effetto camino”.

Tali sistemi devono consentire il continuo e costante ricambio dell'aria in tutte le stagioni.

Le aperture dotate di sistemi richiudibili, essendone possibile la chiusura a discrezione dell'allevatore, non possono essere conteggiate nel calcolo delle aperture di ventilazione permanenti. Nel caso delle aperture a tetto (camini) esse sono ammissibili anche se dotate di cupolini o altri sistemi di protezione che comunque garantiscano l'effetto di estrazione dell'aria voluto.

### VENTILAZIONE A PARETE

Idealmente sono necessarie due aperture di eguali dimensioni, ciascuna con superficie almeno pari a quella indicata nella sottostante tabella.

Nel caso in cui le dimensioni delle aperture siano differenti, al fine di preservare il corretto effetto di movimento dell'aria all'interno della struttura, l'apertura di superficie minore non può essere inferiore all'80% del valore indicato in tabella, purché l'apertura di superficie maggiore compensi la differenza.

Dimensionamento delle aperture a parete		
Categoria	Superficie per ventilazione ottimale	Superficie richiesta per una singola apertura a parete in mq per capo
Agnello/capretto	0,03	<b>0,027</b>
Pecora/capra ariete/becco	0,04	<b>0,036</b>

***Esempio:** per garantire la ventilazione a 10 pecore dovrà avere idealmente due aperture pari o superiori a 0,36 mq su lati non adiacenti della stalla per un totale di 0,72 mq di aperture.  
Potrà però anche averne una più piccola es 0,29 mq ed una più grande da 0,43 mq (totale sempre 0,72 mq).  
Non potrà invece averne una inferiore a 0,29 mq (in quanto  $0,036 \text{ mq} \cdot 80\% = 0,029 \text{ mq}$ ) anche se computando la superficie della maggiore raggiunge o supera i 0,72 mq di apertura.*

## EFFETTO CAMINO

L'area dell'apertura a tetto (camino) deve essere pari o superiore a quella indicata nella sottostante tabella; a tale area a tetto deve corrispondere un'area posizionata a parete formata da una o più aperture che garantiscano almeno una superficie di ingresso dell'aria pari a quanto riportato nella sottostante tabella.

Dimensionamento delle aperture per effetto camino		
Categoria	Superficie dell'apertura a tetto (mq) a capo richiesta	Superficie dell'apertura a parete (mq) a capo richiesta
Agnello/capretto	0,0027	0,027
Pecora/capra ariete/becco	0,0036	0,036

*Esempio: per mantenere in benessere 10 pecore dovrà avere un'area di camino pari o superiore a 0,036 mq ed apertura/e a parete di pari o superiore dimensione a 0,36 mq.*

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Descrizione delle dimensioni e del posizionamento delle aperture in relazione agli animali ospitati;
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzi l'ubicazione e la superficie delle aperture.
3. Disegno in scala delle pareti interessate dalle aperture.
4. Foto di ogni apertura.

## PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità di luce naturale:

### BASELINE

Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

### DESCRIZIONE INTERVENTO

E' necessario prevedere un rapporto ottimale tra superficie delle finestre e area dei locali (calpestando e non calpestando dagli animali) il cui valore derivante dalle buone pratiche zootecniche deve essere **superiore a 0,05**.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzi l'ubicazione e la superficie delle finestre.
2. Disegno in scala delle pareti interessate dalle aperture.
3. Foto di ogni finestra.

## Impegno 3- Accesso all'esterno

**PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità' costante di aree delimitate che permettano l'accesso all'esterno a desiderio dell'animale dimensionate secondo valori tabulati per tipologia di animale**

#### **BASELINE**

Non vi sono riferimenti normativi cogenti.

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO**

Gli spazi all'aperto delimitati, devono essere in costante collegamento con la stalla accessibili in qualunque momento a desiderio dell'animale. Pertanto non sono ammissibili aree separate o separabili dalle aree stalline mediante sistemi richiudibili.

Tali aree hanno un proprio dimensionamento e non concorrono alla definizione delle superfici di stalla.

Esse devono essere dimensionate prevedendo almeno un aumento del 50% dei valori di spazio indicati dalle buone pratiche zootecniche per le diverse categorie di animali e riportati nella seguente tabella:

<b>Dimensionamento aree all'esterno</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Misura baseline (mq/capo)</b>	<b>Misura per il premio (mq/capo)</b>
<b>Paddock pavimentato</b>		
Agnelli/capretti	0,5	<b>0,75</b>
Pecora/capra ariete/becco	1,0	<b>1,5</b>
<b>Paddock misto (pavimento + terra battuta)</b>		
Agnelli/capretti	1,0	<b>1,5</b>
Pecora/capra ariete/becco	2,0	<b>3,0</b>
<b>Paddock in terra battuta</b>		
Agnelli/capretti	1,5	<b>2,25</b>
Pecora/capra ariete/becco	3,0	<b>4,5</b>

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)**

1. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzii l'ubicazione e la dimensione degli spazi all'aperto in relazione ai capi allevati.
2. Documentazione fotografica relativa alle aree all'aperto ed al loro collegamento con i locali stallini.

---

### **SUINI**

---

#### **Impegno 1- Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia**

**PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità di acqua secondo i fabbisogni naturali riducendo lo stress da competizione:**

#### **BASELINE**

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti dall'interazione tra gli animali. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

### DESCRIZIONE INTERVENTO

Dimensionamento dei punti di abbeverata almeno secondo quanto riportato nella seguente tabella:

<b>Numero massimo capi per 1 abbeveratoio a imbocco (succhiotto)</b>	
<b>Categoria</b>	<b>N. massimo di capi</b>
Suinetti e suini all'ingrasso	<b>10</b>
Scrofa-scrofetta-verro	<b>8</b>
<b>Numero massimo capi per 1 abbeveratoio a tazza o alternativo specifico per suini:</b>	
Suinetti e suini all'ingrasso	<b>15</b>
Scrofa-scrofetta-verro	<b>11</b>

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Descrizione del numero, tipologia degli abbeveratoi per ogni eventuale sezione della stalla ed in relazione agli animali ospitati in ogni sezione.
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzia l'ubicazione degli abbeveratoi all'interno dei locali.
3. Foto di ogni abbeveratoio.
4. Nel caso di animali allevati all'aperto, descrizione del numero, tipologia, capacità e dimensioni degli abbeveratoi per ogni eventuale sezione del pascolo ed in relazione a tutti gli animali ospitati in ogni sezione.
5. Foto di ogni abbeveratoio dello spazio all'aperto.

**PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità di cibo secondo i fabbisogni naturali riducendo lo stress da competizione:**

### BASELINE

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua

e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

### DESCRIZIONE INTERVENTO

La mangiatoia deve essere dimensionata con un incremento del 20% rispetto ai valori di baseline come riportato nella seguente tabella:

Dimensionamento del fronte del truogolo/mangiatoia		
Categoria	Valori baseline (m/capo)	Misura per il premio (m/capo)
Suinetti	0,21	<b>0,25</b>
Suini all'ingrasso	0,37	<b>0,44</b>
Scrofa-scrofetta-verro	0,42	<b>0,50</b>

Nel caso in cui vengano allevati all'interno della stessa sezione di stalla animali di categorie diverse, la misura minima richiesta deve essere quella della categoria maggiore.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Descrizione della mangiatoia in relazione al numero di posti e loro dimensioni per ogni eventuale sezione della stalla ed in relazione agli animali ospitati in ogni sezione.
2. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzi l'ubicazione della mangiatoia all'interno dei locali.
3. Foto di ogni mangiatoia.

### Impegno 2- Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale

#### PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità' di spazio utile per gli animali:

#### BASELINE

Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo (kg)	Superficie disponibile (mq)
Fino a 10	0,15
Oltre 10 fino a 20	0,20
Oltre 20 fino a 30	0,30
Oltre 30 fino a 50	0,40
Oltre 50 fino a 85	0,55
Oltre 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di

almeno 1,64 m<sup>2</sup> e 2,25 m<sup>2</sup>. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.

I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m<sup>2</sup>.

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m<sup>2</sup> e il recinto deve essere libero da ostacoli.

### DESCRIZIONE INTERVENTO

Lo spazio utile per gli animali (calpestabile) deve essere uguale o superiore al valore indicato nella sottostante tabella:

Spazio in stalla a disposizione degli animali	
Categoria	Superficie per il premio (mq/capo)
Fino a 50 kg di peso vivo	<b>0,60</b>
Oltre 50 fino a 110 kg di peso vivo	<b>0,98</b>
Oltre 110 kg di peso vivo	<b>1,50</b>
Scrofe / Scrofetta (in gruppo > 6 animali)	<b>3,38</b>
Scrofe/Scrofetta (in gruppo <6 animali)	<b>3,72</b>
Verro adulto	<b>9,00</b>

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

#### Documentazione attestante la regolarità edilizia della stalla.

1. Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzia l'ubicazione le aree distalla effettivamente a disposizione degli animali.
2. Documentazione fotografica degli ambienti stallini.
3. Nel caso di animali allevati all'aperto, mappa delle superfici del pascolo utilizzato dagli animali.

#### PUNTO D'INTERVENTO - Ventilazione dei locali:

##### BASELINE

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

##### DESCRIZIONE INTERVENTO

Si ritengono soddisfatte le condizioni di benessere quando la stalla garantisce almeno il 90% della ventilazione ottimale la cui definizione deriva dalle buone pratiche zootecniche. La ventilazione richiesta può generarsi mediante la circolazione dell'aria ottenuta mediante due aperture a parete (una di entrata dell'aria e una di uscita) non complanari, oppure mediante un'apertura a parete ed una a tetto per ottenere l'“effetto camino”.

Tali sistemi devono consentire il **continuo e costante** ricambio dell'aria in tutte le stagioni.

Le aperture dotate di sistemi richiudibili, essendone possibile la chiusura a discrezione dell'allevatore, non possono essere conteggiate nel calcolo delle aperture di ventilazione permanenti. Nel caso delle aperture a tetto (camini) esse sono ammissibili anche se dotate di

cupolini o altri sistemi di protezione che comunque garantiscano l'effetto di estrazione dell'aria voluto.

### VENTILAZIONE A PARETE:

Idealmente sono necessarie due aperture di eguali dimensioni, ciascuna con superficie almeno pari a quella indicata nella sottostante tabella.

Nel caso in cui le dimensioni delle aperture siano differenti, al fine di preservare il corretto effetto di movimento dell'aria all'interno della struttura, l'apertura di superficie minore non può essere inferiore all'80% del valore indicato in tabella, purché l'apertura di superficie maggiore compensi la differenza.

Dimensionamento delle aperture di entrata e di uscita dell'aria		
Categoria	Superficie per ventilazione ottimale	Superficie richiesta per una singola apertura a parete in mq per capo
Suinetto	0,026	<b>0,023</b>
Suini all'ingrasso	0,050	<b>0,045</b>
Scrofa/scrofetta/verro	0,069	<b>0,062</b>

**Esempio:** per garantire la ventilazione a 10 suini all'ingrasso dovrò avere idealmente due aperture pari o superiori a 0,45mq su lati non adiacenti della stalla per un totale di 0,9 mq di aperture. Potrò però anche averne una più piccola es 0,36 mq ed una più grande da 0,54 mq (totale sempre 0,9 mq).

Non potrò invece averne una inferiore a 0,36 mq (in quanto  $0,45 \text{ mq} \cdot 80\% = 0,36 \text{ mq}$ ) anche se computando la superficie della maggiore raggiungo o supero i 0,9 mq di apertura.

### EFFETTO CAMINO

L'area dell'apertura a tetto (camino) deve essere pari o superiore a quella indicata nella sottostante tabella; a tale area a tetto deve corrispondere un'area posizionata a parete formata da una o più aperture che garantiscano almeno una superficie di ingresso dell'aria pari a quanto riportato nella sottostante tabella.

Dimensionamento delle aperture per effetto camino			
Categoria	Superficie richiesta dell'apertura a tetto (mq/capo)	Superficie richiesta dell'apertura a parete (mq) a capo	
Suinetto	<b>0,0026</b>	<b>0,026</b>	
Suini all'ingrasso	<b>0,005</b>	<b>0,050</b>	
Scrofa/scrofetta/verro	<b>0,0069</b>	<b>0,069</b>	

*Esempio: per mantenere in benessere 10 suini all'ingrasso dovrò avere un'area di camino pari o superiore a 0,05 mq ed apertura/e a parete di pari o superiore dimensione a 0,5 mq.*

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

- 1) Descrizione delle dimensioni e del posizionamento delle aperture in relazione agli animali ospitati;
- 2) Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzi l'ubicazione e la superficie delle aperture.
- 3) Disegno in scala delle pareti interessate dalle aperture.
- 4) Foto di ogni apertura.

### PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità di luce naturale:

## BASELINE

Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

## DESCRIZIONE INTERVENTO

E' necessario prevedere un rapporto ottimale tra superficie delle finestre e area dei locali (calpestabile e non calpestabile dagli animali) il cui valore derivante dalle buone pratiche zootecniche deve essere **superiore a 0,05.**

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1) Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzi l'ubicazione e la superficie delle finestre.
- 2) Foto di ogni finestra.

### Impegno 3- Accesso all'esterno

**PUNTO D'INTERVENTO - disponibilità' costante di aree delimitate che permettano l'accesso all'aperto a desiderio dell'animale dimensionate secondo valori definiti**

## BASELINE

Non vi sono riferimenti normativi cogenti.

## DESCRIZIONE INTERVENTO

Fornire spazi all'esterno a fruizione dell'animale correttamente dimensionati ove l'animale possa accedere a sua volontà. Pertanto non sono ammissibili aree separate o separabili dalle aree stalline mediante sistemi richiudibili.

Tali aree hanno un proprio dimensionamento e non concorrono alla definizione delle superfici per la porcilaia. Tali spazi all'esterno devono essere dimensionati secondo le buone pratiche zootecniche per almeno **20 mq /UBA.**

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

- 1) Una planimetria in formato A3 o A4 con indicazione della scala utilizzata che evidenzi l'ubicazione e la dimensione degli spazi all'aperto in relazione ai capi allevati.
- 2) Documentazione fotografica delle aree all'aperto.

---

## AVICOLI – GALLINE OVAIOLE

---

### Impegno 2- Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale

**PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità' di spazio utile per gli animali**

## BASELINE

Il coefficiente di densità non può essere superiore a 9 galline ovaiole per mq di zona utilizzabile.

Presenza di una superficie di lettiera di almeno 250 cmq per ovaiole; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo.

### DESCRIZIONE INTERVENTO

Il risultato richiesto si ottiene mediante:

- Diminuzione del 20% del coefficiente di densità degli animali rispetto alla baseline.
- Aumento del 20% della superficie di lettiera rispetto alla baseline.

Dimensionamento degli spazi a disposizione degli animali		
Categoria	Valore baseline	Valore per il premio
Coefficiente di densità	9 galline ovaiole /mq	7,2 galline ovaiole /mq
Superficie di lettiera	0,025 mq/gallina ovaiole	0,030 mq/gallina ovaiole

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

- 1) Documentazione attestante la regolarità edilizia dei locali di allevamento.
- 2) Planimetria in formato A3 o A4, con indicazione della scala utilizzata, che evidenzii il dimensionamento degli spazi.
- 3) Documentazione fotografica della distribuzione degli spazi.
- 4) Disegno in scala delle pareti interessate dalle aperture.

### Impegno 3- Accesso all'esterno

**PUNTO D'INTERVENTO - disponibilità costante di aree delimitate che permettano l'accesso all'aperto a desiderio dell'animale.**

#### BASELINE

Il coefficiente di densità non può essere superiore a 9 galline ovaiole per mq di zona utilizzabile; le aperture tra interno ed esterno devono avere un'altezza minima di 35 cm ed una larghezza minima di 40 cm; in ogni caso un'apertura di 2 metri lineari deve essere disponibile ogni mille galline ovaiole.

Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

- i) diverse aperture del passaggio debbono dare direttamente accesso allo spazio all'esterno, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; un'apertura totale di 2m deve comunque essere disponibile ogni 1 000 ovaiole;
- ii) gli spazi all'aperto devono: al fine di prevenire qualsiasi contaminazione, avere una superficie adeguata alla densità di ovaiole allevate e alla natura del suolo; essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di abbeveratoi appropriati.

In mancanza di una norma cogente rispetto agli spazi all'aperto, si ritiene che l'ordinarietà sia rappresentata da una misura del 50% rispetto a quanto previsto dal metodo biologico (4 mq/capo)

### DESCRIZIONE INTERVENTO

Il coefficiente di densità deve essere diminuito (aumento di spazio del 20% rispetto alla baseline) come da sottostante tabella:

Dimensionamento aree all'esterno		
Galline ovaiole	Baseline	Misura per il premio
Coefficiente di densità	2 mq/capo	2,40 mq/capo

Apertura lineare totale	2m/1000 galline	2,40 m/1000 galline
-------------------------	-----------------	---------------------

E' possibile nelle ore notturne impedire l'accesso all'aperto degli animali.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

- 1) Planimetria in formato A3 o A4, con indicazione della scala utilizzata, che evidenzi il dimensionamento degli spazi.
- 2) Autodichiarazione sul numero di animali in allevamento alla data del rilascio della domanda.
- 3) Documentazione fotografica della distribuzione degli spazi.

---

## AVICOLI – POLLI DA CARNE

---

### Impegno 2- Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale

#### PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità' di spazio utile per gli animali in allevamento

##### BASELINE

**Allevamento estensivo al Coperto:** Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/mq, ma con peso vivo non superiore a 25 kg/mq, e animali macellati non prima di 56 d di età.

**Allevamento all'aperto:** Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m<sup>2</sup>, ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/mq, animali macellati non prima di 56 d di età, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 mq/capo.

**Allevamento rurale all'aperto:** Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/mq, ma con peso vivo non superiore a 25 kg/mq, animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 mq/capo.

**Allevamento rurale in libertà:** Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/mq, ma con peso vivo non superiore a 25 kg/mq, animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.

Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento 33 kg/mq.

##### DESCRIZIONE INTERVENTO

Il risultato si ottiene mediante la diminuzione del 20% del coefficiente di densità degli animali e del numero di capi rispetto alla baseline.

Dimensionamento degli spazi a disposizione degli animali				
	Baseline n. di capi (capi/mq)	n. di capi massimo per il premio (capi/mq)	Baseline e densità (kg/mq)	Densità massima per il premio (kg/mq)
Allevamento estensivo al coperto	12	9,6	25	20
Allevamento all'aperto	13	10,4	27,5	22
Allevamento rurale all'aperto	12	9,6	25	20
Allevamento rurale in libertà	12	9,6	25	20

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDE PRECEDENTI)

1. Documentazione attestante la regolarità edilizia dei locali di allevamento.
2. Planimetria in formato A3 o A4, con indicazione della scala utilizzata, che evidenzi il dimensionamento degli spazi.
3. Autodichiarazione sul numero di animali in allevamento alla data del rilascio della domanda.
4. Documentazione fotografica della distribuzione degli spazi.

### Impegno 3- Accesso all'esterno

**PUNTO D'INTERVENTO - Disponibilità costante di aree delimitate che permettano l'accesso all'aperto a desiderio dell'animale.**

#### BASELINE

**Allevamento all'aperto:** Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m<sup>2</sup>, ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/m<sup>2</sup>, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 m<sup>2</sup>/capo.

**Allevamento rurale all'aperto:** Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m<sup>2</sup>, ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m<sup>2</sup>, possibilità di accesso costante, almeno fin dall'età di 6 settimane, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 m<sup>2</sup>/capo.

**Allevamento rurale in libertà:** Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m<sup>2</sup>, ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m<sup>2</sup>, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.

Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento 33 kg/m<sup>2</sup>.

#### DESCRIZIONE INTERVENTO

Riduzione del 20% del coefficiente di densità degli animali e del numero di capi rispetto alla baseline come da tabella sotto riportata.

E' possibile nelle ore notturne impedire l'accesso all'aperto.

Dimensionamento aree all'esterno		
	Baseline n. di capi (capi/mq)	n. di capi massimo per il premio (capi/mq)
Allevamento all'aperto	1	0,8
Allevamento rurale all'aperto	0,5	0,4
Allevamento rurale in libertà	NA	NA

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (SE NON GIÀ PRESENTATA IN DOMANDA PRECEDENTE)

1. Planimetria in formato A3 o A4, con indicazione della scala utilizzata, che evidenzi il dimensionamento degli spazi.
2. Autodichiarazione sul numero di animali in allevamento alla data del rilascio della domanda.
3. Documentazione fotografica della distribuzione degli spazi

### DISPOSIZIONI FINALI

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL, sul sito web regionale, e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it". Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

## **Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010.54851.

### **Informazioni sul trattamento:**

#### **1. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

#### **2. Dati personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

#### **3. Dati personali relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

#### **4. Natura del trattamento**

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

#### **5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

#### **6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati**

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: [infoutenza@agea.gov.it](mailto:infoutenza@agea.gov.it), Pec: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it), quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); [postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it), quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: [segreteria@liguriaricerche.it](mailto:segreteria@liguriaricerche.it), Pec: [liguriaricerche@pec.it](mailto:liguriaricerche@pec.it), quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

## 7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## 8. Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

[rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it).

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Identificativo atto: 2025-AM-3546

Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

#### Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta		-	30-04-2025 14:59
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi CAMPOMENOSI Funzionario Delegato		-	30-04-2025 14:13
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Fabio ROTTA		-	30-04-2025 11:52

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

#### Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto  
Sito web della Regione Liguria